

Delibera n° 2202

Estratto del processo verbale della seduta del
17 novembre 2017

oggetto:

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE:
APPROVAZIONE DELLA STRUTTURA E DEL PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA E
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI (PAR).

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Richiamato il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria" del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 ed in particolare l'articolo 30 "Principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e la successiva decisione di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017;

Vista le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e n. 1836 del 29 settembre 2017 con cui si prende atto della predetta Decisione della Commissione Europea;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria del Programma in oggetto, prevedono l'istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020 con gestione fuori bilancio in cui affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020, le

risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007 e le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m. e i., in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14;

Visto, in particolare, l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente approvi e modifichi il piano finanziario analitico del Programma e del Piano di Azione Coesione, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, ed in particolare l'allegato 1, che individua la struttura del Programma, declinato per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1231 del 30 giugno 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1895 del 6 ottobre 2017 di approvazione del piano finanziario POR e PAR del Programma, ed in particolare l'allegato n. 5 che riporta la ripartizione delle risorse PAR tra le Attività del Programma, suddivise per esercizio di assegnazione;

Richiamata la Legge regionale 37 del 10 novembre 2017 "Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità" che all'articolo 11 comma 26, introduce le variazioni relative alla Missione 14 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'", Programma 05 "POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)", Titolo 2 "SPESE IN CONTO CAPITALE" come riportate nella Tabella K della medesima Legge;

Preso atto che con detta variazione si stanziavano 18.481.946,24 euro per l'anno 2017;

Vista la DGR n. 2186 del 10 novembre 2017 che approva la n. 27 variazione al Bilancio 2017, riferita ai medesimi importi di cui al precedente paragrafo, e in particolare le variazioni contabili relative al capitolo di spesa 424 del Bilancio finanziario gestionale denominato "FONDO POR FESR 2014-2020 PARCO PROGETTI - FONDI REGIONALI ART. 5, REGOLAMENTO C.E.E. 17.12.2013 N. 1301; ART. 1, COMMA 2, LETTERA C), L.R. 5.6.2015 N. 14" di competenza del Servizio contabile e del rendiconto;

Considerato che le risorse PAR stanziato per il 2017, saranno impiegate, in coerenza con la funzione specifica di istituzione del Piano Aggiuntivo Regionale, per garantire più efficacemente il raggiungimento dei target annuali n+3 per l'intera programmazione, permettendo il finanziamento in overbooking del parco progetti ad oggi disponibile e di prossima disponibilità entro i primi mesi del 2018, nonché per anticipare la copertura finanziaria di una parte di risorse momentaneamente indisponibili, perché legate alla c.d. riserva di efficacia;

Considerato, in particolare, che sulla base dei richiamati presupposti le risorse PAR stanziato per il 2017 sono destinate alle seguenti attività secondo distinte motivazioni:

- 1.095.394,20 euro per l'Attività 2.3.b "Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT", di competenza della Direzione centrale Attività produttive turismo e cooperazione, Servizio per l'accesso al credito delle imprese, per garantire la costituzione di un primo parco progetti in overbooking in considerazione dell'elevato numero di domande - per circa 16 milioni di euro - pervenute sul bando approvato con DGR n. 572 del 31 marzo 2017, dotato di sole risorse POR per 6 milioni di euro;
- 1.248.805,00 euro per l'Attività 2.4 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito" di competenza della Direzione centrale Attività produttive turismo e cooperazione, Servizio per l'accesso al credito delle imprese per anticipare la quota di riserva di efficacia al Fondo di Garanzia, di pari importo, momentaneamente indisponibile fino alla definitiva assegnazione della riserva stessa, in esito alla verifica positiva del raggiungimento dei target di performance al 2018;
- 4.333.631,92 euro per l'Attività 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica", di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia scolastica e universitaria per lo scorrimento ad esaurimento della graduatoria del bando approvato con DGR n. 128/2016;

- 11.804.115,12 euro per l'Attività 3.1.b "Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti", di competenza della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, Servizio Tecnologie e Investimenti per lo scorrimento ad esaurimento della graduatoria dell'invito approvato con DGR n. 527/2017;

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di riapprovare la struttura, il piano finanziario del Programma e la ripartizione delle risorse PAR di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla DGR n. 1895/2017, secondo gli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione, per aggiornare la ripartizione delle risorse PAR tra le Attività;

Ritenuto inoltre opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie fra le Azioni, Attività e Linee di intervento POR e PAR in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche alla luce del meccanismo della riserva finanziaria, tenendo conto della tempistica prevista dalle Strutture attuatrici per l'avvio delle procedure di attivazione di cui alla deliberazione n. 2048/2016;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare la struttura del Programma secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano finanziario POR, secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il piano finanziario POR al lordo della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare il piano finanziario POR al netto della riserva di efficacia con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR) tra Assi e Attività del Programma, secondo l'allegato n. 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario del programma in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del Programma stesso e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, anche alla luce del meccanismo della riserva finanziaria, tenendo conto della tempistica prevista dalle Strutture attuatrici per l'avvio delle procedure di attivazione;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE